



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 13 LEGISLATURA N. IX

DE/LU/S06    Oggetto: D. Lgs n. 226/2005 - capo III - Attuazione dei  
 0 NC                      percorsi triennali di istruzione e formazione  
 Prot. Segr.                      professionale - Anno scolastico 2010/11 - Approvazione  
 1140                              schema di accordo.

L'anno duemiladieci addì 28 del mese di giugno in Ancona presso la sede della Regione Marche si è riunita la Giunta Regionale regolarmente convocata:

- |                            |                |
|----------------------------|----------------|
| - Gian Mario Spacca        | Presidente     |
| - Paolo Petrini            | Vicepresidente |
| - Canzian Antonio          | Assessore      |
| - Donati Sandro            | Assessore      |
| - Giannini Sara            | Assessore      |
| - Guarna Moroder Serenella | Assessore      |
| - Luchetti Marco           | Assessore      |
| - Marconi Luca             | Assessore      |
| - Mezzolani Almerino       | Assessore      |
| - Viventi Luigi            | Assessore      |

E' assente:

- |                    |           |
|--------------------|-----------|
| - Marcolini Pietro | Assessore |
|--------------------|-----------|

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Gian Mario Spacca che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario della Giunta regionale Elisa Moroni.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

Riferisce in qualità di relatore: L' Assessore Luchetti Marco.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: \_\_\_\_\_
- alla P.O. di spesa: \_\_\_\_\_
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il \_\_\_\_\_

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il \_\_\_\_\_

prot. n. \_\_\_\_\_

L'INCARICATO



OGGETTO: D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 – capo III – Attuazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale - anno scolastico 2010/11- Approvazione schema di Accordo.-

### LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. Istruzione, Diritto allo Studio e Rendicontazioni dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

### DELIBERA

- di approvare il documento di "Attuazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale per l'anno scolastico 2010/2011" come da allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare lo schema di Accordo fra la Regione Marche, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero delle Finanze per la realizzazione dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale, a norma dell'art. 27, co. 2 del D. Lgs 17 ottobre 2005 n. 226, negli Istituti di Istruzione Professionale dello Stato, di cui all'Allegato B), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a sottoscrivere l'Accordo, autorizzandolo ad apportare allo stesso modifiche non sostanziali eventualmente necessarie;
- di recepire il modello di certificazione dei saperi e delle competenze acquisite dagli studenti nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, approvato con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 9 del 27 gennaio 2010;



28 GIU 2010  
seduta del

pag.

delibera 1038

3

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

- di recepire l'Accordo Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010 ad oggetto: "*Primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27, co. 2 del D. Lgs 17 ottobre 2005, n. 226*", recepito dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca con Decreto Ministeriale del 29 maggio 2010;
- di inserire le qualifiche dei percorsi triennali delle 21 figure professionali di cui all'Accordo Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010 nel Tabulato Regionale delle Qualifiche, delle Specializzazioni e degli Aggiornamenti, allegato C) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di inserire le figure professionali dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di durata quadriennale di cui all'Accordo Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010 nel Tabulato Regionale delle Qualifiche, delle Specializzazioni e degli Aggiornamenti, allegato D) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- di provvedere con successivo atto alla definizione delle modalità operative di raccordo tra i sistemi di Istruzione e Formazione Professionale per l'acquisizione delle qualifiche triennali in Formazione Professionale con percorsi annuali o biennali per l'assolvimento del diritto dovere entro il diciottesimo anno di età.

LA SEGRETARIA DELLA GIUNTA

(D<sup>ssa</sup> Elisa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Dr. Gian Mario Spacca)

A



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### 1) Normativa di riferimento

- Legge 28 marzo 1953, n. 53: "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale"
- Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76: Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. c) della Legge 28 marzo 2003, n. 53;
- Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77: Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53"
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- Legge del 27 dicembre 2006, n. 296: Legge finanziaria 2007. Commi su innalzamento obbligo di istruzione: 622-624, c. 628 e c. 634;
- Legge 2 aprile 2007, n. 40: Conversione in Legge con modificazioni, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, in particolare l'art. 13 sulle Disposizioni urgenti in materia di Istruzione tecnico professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica.
- Decreto Interministeriale del Ministero della Pubblica Istruzione e del Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale del 29 novembre 2007 – "Percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale ai sensi dell'articolo 1, comma 624 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- Documento del Ministero della Pubblica Istruzione del 27 dicembre 2007: Linee guida sull'obbligo di Istruzione;
- Legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria": art 64;
- Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro, della Salute e delle politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione delle condizioni e delle fasi relative alla messa a regime del sistema di secondo ciclo di Istruzione e Formazione Professionale (5 febbraio 2009);
- l'Accordo Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010 ad oggetto: "Primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27, co. 2 del D. Lgs 17 ottobre 2005, n. 226";
- DPR del 15 marzo 2010: Approvazione del Regolamento sul riordino dell'istruzione professionale di Stato (art. 64, comma 4, legge 133/08).



## 2) Motivazione

La Legge 53/2003 ridisegna la struttura del sistema educativo che, per il secondo ciclo, prevede due canali, paralleli e comunicanti, ma distinti tra loro: il sistema dei licei quinquennali, ed il sistema integrato di IeFP.

Il Decreto legislativo 226/2005, CAPO III costituisce il provvedimento, attuativo della Legge 53/2003 per il riordino del 2° ciclo del sistema educativo che al CAPO III disciplina il sistema integrato di IeFP, e prevede due tipologie di percorsi:

- percorsi di durata triennale, che si concludono con il conseguimento di una qualifica professionale;
- percorsi di durata almeno quadriennale, che si concludono con il conseguimento di un diploma professionale.

La Legge 296/2006, art. 1, comma 622 introduce il nuovo obbligo di istruzione per almeno 10 anni e il decreto MPI n. 139 del 22/08/07 individua i saperi e le competenze del nuovo obbligo di istruzione.

La Legge 40/07, art. 13, comma 1 reintroduce gli istituti tecnici e professionali nel sistema di istruzione del secondo ciclo e in particolare all'art. 13, comma 1- quinquies: prevede l'adozione di Linee Guida, in Conferenza Unificata, per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnici e professionali, e i percorsi di IeFP, finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali, di competenza delle Regioni, compresi in apposito Repertorio nazionale.

A partire dall'Accordo del 2003, si è sviluppato nel corso degli anni un percorso di collaborazione tra Stato e Regioni, che ha portato a siglare i seguenti Accordi:

- Accordo in Conferenza Stato Regioni del 15/01/04 sugli standard formativi delle competenze di base;
- Accordo in Conferenza Unificata del 28/10/04 sui dispositivi di certificazione finale ed intermedia e di riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi tra i sistemi;
- Accordo in Conferenza Stato Regioni del 05/10/06 sugli standard formativi minimi delle competenze tecnico-professionali relativi a 14 figure in uscita dai percorsi sperimentali triennali;
- Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 05/02/09 sugli standard formativi minimi delle competenze tecnico-professionali, relativi a 19 figure in esito ai percorsi triennali di IeFP

Con l'Accordo Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010 ad oggetto: "Primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27, co. 2 del D. Lgs 17 ottobre 2005, n. 226" si dà avvio alla messa a regime dei percorsi triennali e quadriennali di IeFP per il primo anno di attuazione 2010-2011;

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito di tali percorsi, si fa riferimento ai risultati di apprendimento (Regolamento n. 139/07) e alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 2006). Essi costituiscono la base culturale generale di riferimento anche per l'ulteriore sviluppo del terzo e quarto anno dei percorsi di IeFP.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

L'Accordo definisce un set di figure professionali e relativi standard formativi delle competenze tecnico-professionali, di riferimento nazionale per i percorsi di IeFP: 21 figure professionali per i percorsi triennali e 21 figure professionali per i percorsi quadriennali, allegati alla presente deliberazione.

Con l'approvazione in Conferenza Stato Regioni e Province Autonome dell'Accordo riguardante il primo anno di attuazione, a.s. 2010-11 dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 si intende:

- avviare la messa a regime dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226/05, in concomitanza con il riordino del sistema di Istruzione di cui all'articolo 64, comma 4, del decreto legge n. 112/08, convertito dalla legge n. 133/08, per il primo anno di attuazione 2010/2011, i percorsi di durata triennale e quadriennale finalizzati al conseguimento dei titoli di qualifica e di diploma professionale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) e b) del decreto legislativo medesimo. Tali percorsi vengono attuati, sulla base della specifica disciplina che dovrà essere definita da ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali indicati dal citato Capo III, di seguito richiamati:
  - articolo 15: livelli essenziali delle prestazioni;
  - articolo 16: livelli essenziali dell'offerta formativa;
  - articolo 17: livelli essenziali dell'orario minimo annuale e articolazione dei percorsi formativi;
  - articolo 18, comma 1, lettera a), b), c) e d): livelli essenziali dei percorsi.
  - articolo 20: livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze;
  - articolo 21: livelli essenziali delle strutture e dei relativi servizi;
  - articolo 22: valutazione.

I percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento dei titoli di qualifica e di diploma professionale possono essere realizzati anche dagli istituti professionali di Stato, sulla base di specifiche intese tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'economia e delle finanze e le singole Regioni interessate.

La bozza di Accordo, allegata alla presente deliberazione, è stata inviata al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 18 giugno 2010 ai fini di una preventiva condivisione con i Ministeri firmatari. Non essendo ancora pervenuta risposta e in considerazione dei tempi ristretti per l'approvazione (entro il 30 giugno), si ritiene di proporre la stessa all'approvazione della Giunta regionale, riservandosi di apportare in seguito modifiche che si rendessero necessarie. Le eventuali modifiche saranno sottoposte ad nuova approvazione della Giunta regionale.

La Regione, anche attraverso i lavori del tavolo tecnico congiunto con Province, Ufficio Scolastico Regionale e Istituti Professionali, ha definito un percorso per il rilascio delle qualifiche negli Istituti Professionali, per i quali si propone lo schema di Accordo fra Regione, MIUR e MEF di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. La concertazione con gli Assessori provinciali all'Istruzione e alla Formazione e l'Ufficio Scolastico regionale per le Marche si è sviluppata in una serie di incontri e nella riunione del 23 giugno 2010 è stato discusso l'intero provvedimento.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

Per l'assolvimento del diritto-dovere entro il diciottesimo anno di età con l'acquisizione di una qualifica triennale con percorsi annuali e biennali in Formazione Professionale saranno definite le modalità operative con successivo atto della Giunta regionale.

Riguardo alle strutture formative, in via transitoria, si fa riferimento a quanto previsto nell'intesa del 20 marzo 2008 siglata in Conferenza Stato- Regioni, in merito alla definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi.

Le risorse previste per l'attuazione dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale ammontano:

- € 350.000,00, fondi regionali che saranno ripartiti tra gli Istituti Professionali di Stato come di seguito indicato:

1. i percorsi triennali di Operatore del benessere - per ogni corso attivato nell'anno scolastico 2010/2011 - percepiranno un contributo di € 30.000,00 per l'intera durata del corso.
2. la somma restante verrà ripartita a favore di tutti gli Istituti Professionali di Stato che hanno attivato i percorsi triennali al 30 settembre 2010 nel seguente modo:
  - 50% in base al numero degli alunni iscritti;
  - 50% in base al numero dei percorsi triennali attivi.

- € 679.272,00 fondi statali, capitolo di entrata n. 20111024 accertamento n. 2892 del 2009 iscritti al capitolo del bilancio regionale n. 32103106 destinati al completamento dei percorsi sperimentali integrati di cui all'Accordo Stato Regione del Giugno 2003, a favore del Amministrazioni provinciali, e all'avvio di percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale nelle Agenzie Formative accreditate (DGR n. 238 del 9 febbraio 2010).

#### Esito dell'istruttoria

Per quanto sopra esposto si propone all'approvazione della Giunta regionale la presente deliberazione ad oggetto: D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 – capo III – Attuazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale - anno scolastico 2010/11- Approvazione schema di Accordo.-

Il responsabile del procedimento

(Gina Gentili)

Posizione di Funzione Istruzione, Diritto allo Studio e Rendicontazioni

VISTO

Il dirigente responsabile  
(D.ssa Graziella Cirilli)



### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria di € 350.000,00, con riferimento alla disponibilità, sul capitolo 52907107 UPB 5.29.07 del bilancio anno 2010, in quanto trattasi di fondi regionali.

Si attesta la copertura finanziaria di € 679.272,00, con riferimento alla disponibilità, sul capitolo 32103106 UPB 3.21.03 del bilancio anno 2010, capitolo di entrata 20111024, accertamento n. 2892/2009, in quanto trattasi di fondi provenienti dallo Stato.

25.06.2010

Il responsabile  
(D.ssa Stefania Denaro)

### PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE, FORMAZIONE LAVORO

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale.

Il dirigente del servizio  
(Dr. Mauro Terzoni)

La presente deliberazione si compone di n. 20 pagine, di cui n. 12 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

La segretaria della Giunta  
(D.ssa Elisa Moroni)





Allegato A)

## Attuazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Anno scolastico e formativo 2010/11

### Premessa

La formazione professionale iniziale di competenza regionale rappresenta una delle modalità attraverso cui si adempie all'obbligo di istruzione per almeno 10 anni e al diritto-dovere formativo per almeno 12 anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età, configurandosi, altresì, per la sua flessibilità, come lo strumento maggiormente idoneo a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e a favorire il riorientamento educativo dei giovani.

A partire dall'anno scolastico e formativo 2010/2011 i percorsi triennali di istruzione e formazione professionale saranno pienamente ordinamentali, ovvero inclusi nella regolamentazione dell'obbligo di istruzione/ diritto-dovere formativo.

La Regione Marche, in linea con le disposizioni nazionali, intende promuovere un sistema di Istruzione e Formazione Professionale, che permetta ai giovani minorenni l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e l'esercizio del diritto-dovere formativo fino al raggiungimento della maggiore età, contrastando, al contempo, la dispersione scolastica e sostenendo lo sviluppo socio-economico del territorio.

L'integrazione fra il sistema dell'istruzione e quello della Formazione Professionale ha in particolare lo scopo di favorire, all'interno del segmento dei giovani minorenni, almeno il conseguimento di un attestato di qualifica professionale corrispondente al secondo livello europeo, oltre alla possibilità di proseguire nel sistema dell'istruzione fino al conseguimento di un titolo di studio previsto dagli ordinamenti scolastici al termine dell'istruzione secondaria di secondo grado.

Nel rispetto dell'insieme dei LEP individuati dalla Stato, tale integrazione si avvale degli strumenti varati a livello nazionale per agevolare il passaggio fra sistemi e percorsi formativi, nonché dello strumento regionale dell'anagrafe per monitorare la realizzazione dei predetti percorsi.

### 1. Tipologie di offerta formativa e soggetti attuatori

La programmazione dell'offerta formativa, finalizzata al conseguimento di una qualifica almeno di II livello europeo, viene effettuata dalla Regione, di concerto con le Province, sulla base dei fabbisogni professionali del territorio regionale e tenendo conto dell'offerta scolastica e formativa di istruzione e formazione professionale complessiva.

Il quadro delle azioni formative si compone:



- a) di percorsi triennali di istruzione e formazione professionale a titolarità degli Istituti professionali;
- b) di percorsi triennali di istruzione e formazione professionale a titolarità delle agenzie formative accreditate nella filiera dell'obbligo formativo e in possesso degli standard di qualità previsti dal decreto interministeriale del 29 novembre 2007;
- c) di percorsi biennali o annuali in Formazione Professionale a titolarità delle agenzie formative accreditate nella filiera dell'obbligo formativo e in possesso degli standard di qualità previsti dal decreto interministeriale del 29 novembre 2007, destinata ai giovani minorenni che hanno assolto l'obbligo di istruzione ma non hanno conseguito una qualifica professionale di II livello europeo e ai giovani che, pur avendo compiuto 16 anni, non hanno ancora acquisito le competenze relative all'obbligo di istruzione.

## **2. Percorsi triennali di istruzione e formazione a titolarità degli Istituti professionali e degli Enti di formazione**

### **2.1. Finalità e caratteristiche dell'offerta formativa**

La finalità delle presenti linee guida è di fornire alle istituzioni educative coinvolte nella realizzazione dei suddetti percorsi indicazioni utili a realizzare su tutto il territorio regionale un'offerta formativa di istruzione e formazione professionale, coerente con le disposizioni vigenti a livello nazionale.

Tale offerta garantisce:

- l'assolvimento dell'obbligo di istruzione con l'acquisizione, al termine del triennio, di una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale e non inferiore al secondo livello europeo;
- l'ampliamento, nell'ottica della prevenzione/contrasto della dispersione scolastica, la platea dei giovani che completano con successo il proprio percorso educativo nella prospettiva dell'occupabilità;
- l'adozione degli strumenti definiti a livello nazionale in riferimento alla certificazione finale e alla certificazione intermedia delle competenze inerenti l'obbligo di istruzione e delle competenze tecnico-professionali, ai fini del riconoscimento dei crediti formativi;
- l'acquisizione delle competenze di base e di quelle tecnico-professionali, riconoscibili come crediti al fine dei passaggi orizzontali e verticali tra i sistemi formativi.

Tale offerta è rivolta ai giovani di età compresa fra i 14 e i 18 anni che hanno concluso il primo ciclo di studi e intendono proseguire il proprio itinerario formativo in percorsi di carattere professionalizzante.



## **2.2 figure professionali di riferimento**

Le qualifiche e i profili professionali dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione professionale sono quelli previsti dall'Accordo Stato Regioni e Province autonome del 15 gennaio 2004 per quanto concerne le competenze di base e l'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 29 aprile 2010 per quanto attiene le figure tecnico-professionali, relative alle qualifiche dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale.

## **2.3 durata del percorso e obiettivi formativi**

Il percorso si articola in un triennio di almeno 1.056 ore annue secondo una impostazione didattica rispondente alle esigenze degli allievi.

Al termine del triennio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, gli allievi dei percorsi triennali conseguiranno una qualifica professionale corrispondente almeno al secondo livello europeo, come stabilito nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 relative alla costituzione del Quadro Europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente. Tali qualifiche, riconosciute a livello nazionale, sono riferibili alle 21 figure professionali di cui all'Accordo Stato Regioni e Province autonome del 29 aprile 2010.

Dovranno esse privilegiate metodologie didattiche di tipo attivo (per compiti reali, lavori di gruppo, *problem solving*, alternanza scuola-lavoro, etc.) e promosse misure di accompagnamento (accoglienza, orientamento e etc).

## **2.4 competenze in esito al percorso formativo**

I percorsi di Istruzione e formazione professionale dovranno garantire l'acquisizione di:

- saperi e competenze di base relative ai quattro assi culturali dei linguaggi, matematico scientifico-tecnologico e storico sociale, come previsto nel Regolamento recante norme in materia di Obbligo di Istruzione;
- competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine del biennio;
- competenze tecnico professionali specifiche relative al profilo e al livello professionale obiettivo dell'intervento formativo

## **2.5 criteri e modalità della valutazione periodica e finale**

Ai fini della valutazione e della certificazione delle competenze si fa riferimento ai modelli adottati con l'Accordo in Conferenza unificata del 28 ottobre 2004 e del D. M. n. 9 del 27 gennaio 2010 in riferimento ai saperi e alle competenze acquisite nell'assolvimento dell'Obbligo di istruzione.

## **2.6 indicazioni per la formazione dei corsi**

Il numero degli iscritti nella prima annualità dei percorsi di istruzione e formazione professionale è di norma non inferiore a 27 unità (in base a quanto stabilito nel DPR 81/2009). Tale numero può essere ridimensionato in ragione della presenza di alunni diversamente abili e di attivazione di percorsi in aree montane o particolarmente disagiate.



### **2.7 istituzioni formative e scolastiche coinvolte**

I percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale possono essere attuati dalle strutture formative accreditate rispetto alle disposizioni regionali vigenti in materia di accreditamento nella filiera dell'obbligo formativo e in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale del 29 novembre 2007 di seguito elencati:

- a) appartenere ad un organismo che non abbia fini di lucro in base alle norme vigenti e offra servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni. Tali requisiti devono risultare dallo statuto dell'organismo;
- b) avere un progetto educativo finalizzato a far acquisire ai predetti giovani i saperi e le competenze di cui all'articolo 1, comma 2 ;
- c) applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la Formazione professionale nella gestione del personale dipendente impegnato nei percorsi di cui all'articolo 1;
- d) prevedere, in relazione ai saperi e alle competenze di cui all'articolo 1, comma 2, l'utilizzo di docenti che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria superiore o, in via transitoria, di personale in possesso di un diploma di laurea inerente l'area di competenza e di una sufficiente esperienza o, almeno, di un diploma di scuola secondaria superiore e di una esperienza quinquennale. Tale personale deve documentare le esperienze acquisite nell'insegnamento delle competenze di base nella formazione professionale iniziale, ivi comprese quelle maturate nei percorsi sperimentali di cui all'accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003 ;
- e) prevedere stabili relazioni con le famiglie e con i soggetti economici e sociali del territorio, anche attraverso misure di accompagnamento per favorire il successo formativo;
- f) garantire la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche e formative, assicurando la certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento;
- g) essere in possesso di strutture, aule ed attrezzature idonee alla gestione di servizi educativi all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni.

I percorsi triennali di IeFP realizzati dagli Istituti Professionali di Stato sono regolamentati dall'Accordo fra Regione, MIUR e MEF, di cui all'Allegato B parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

### **2.8 attivazione dei percorsi**

Gli Istituti Professionali di Stato sono tenuti a presentare i progetti formativi alla Regione, all'Ufficio Scolastico regionale per le Marche e alle Province di appartenenza. I progetti formativi saranno esaminati congiuntamente dagli Enti suddetti e, se ritenuti idonei, approvati con decreto della Dirigente della P.F. Istruzione, Diritto allo Studio e Rendicontazioni.

Per le Agenzie formative accreditate la Regione si impegna a predisporre l'Avviso pubblico compatibilmente con le risorse disponibili.

### **2.9 monitoraggio delle attività e valutazione dei risultati a livello regionale**

Il monitoraggio dei percorsi formativi, la valutazione di efficienza ed efficacia degli stessi sono garantiti anche dal sistema dell'Anagrafe Regionale degli studenti.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

### 3. Percorsi annuali e biennali

I percorsi annuali e biennali per il conseguimento delle qualifiche triennali saranno disciplinate con successivo atto.

### 4. Risorse finanziarie

#### 4.1 criteri di assegnazione delle risorse

Le risorse finanziarie per l'anno 2010 di € 350.000,00, fondi regionali, iscritti al capitolo 52907107 del bilancio regionale saranno ripartite tra gli Istituti Professionali di Stato come di seguito indicato:

1. i percorsi triennali di Operatore del benessere per ogni corso attivato nell'anno scolastico 2010/2011 percepiranno un contributo di € 30.000,00 per l'intera durata del corso.
2. la somma restante verrà ripartita a favore di tutti gli Istituti Professionali di Stato che hanno attivato i percorsi triennali al 30 settembre 2010 nel seguente modo:
  - 50% in base al numero degli alunni iscritti;
  - 50% in base al numero dei percorsi triennali attivi.

Le risorse finanziarie per l'anno 2010 di € 679.272,00, fondi statali, iscritti al capitolo 32103106 sono destinate al completamento dei percorsi sperimentali integrati attuati con le Amministrazioni provinciali di cui all'Accordo Stato Regione del Giugno 2003 e all'avvio di percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale nelle Agenzie Formative accreditate come stabilito con DGR n. 238 del 9 febbraio 2010.

#### 4.2 spese ammissibili

Per la somma di € 350.000,00 sono ammissibili le seguenti spese:

- docenza e materiali di consumo per i percorsi di Operatore del Benessere;
- azioni di accompagnamento, Commissioni di Esame per tutti i corsi.

Per la restante somma le spese ammissibili saranno stabilite con decreto della Dirigente della P.F. Istruzione, Diritto allo Studio e Rendicontazioni.



Allegato B)

**ACCORDO**  
**TRA**  
**LA REGIONE MARCHE**  
**IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**IL MINISTERO DELLE FINANZE**

Visti:

- gli artt. e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di Istruzione e Formazione Professionale e concorrenti in materia di Istruzione;
- Legge 28 marzo 1953, n. 53: "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale"
- Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76: Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. c) della Legge 28 marzo 2003, n. 53;
- Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77: Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53"
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- Legge del 27 dicembre 2006, n. 296: Legge finanziaria 2007. Commi su innalzamento obbligo di istruzione: 622-624, c. 628 e c. 634;
- Legge 2 aprile 2007, n. 40: Conversione in Legge con modificazioni, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, in particolare l'art. 13 sulle Disposizioni urgenti in materia di Istruzione tecnico professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica.
- Decreto Interministeriale del Ministero della Pubblica Istruzione e del Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale del 29 novembre 2007 – "Percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale ai sensi dell'articolo 1, comma 624 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- Documento del Ministero della Pubblica Istruzione del 27 dicembre 2007: Linee guida sull'obbligo di Istruzione;
- Legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la

4



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”: art. 64 co. 4 bis sull’obbligo di istruzione;

- Accordo tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro del lavoro, della Salute e delle politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione delle condizioni e delle fasi relative alla messa a regime del sistema di secondo ciclo di Istruzione e Formazione Professionale (5 febbraio 2009);
- l’Accordo Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010 ad oggetto: “Primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell’art. 27, co. 2 del D. Lgs 17 ottobre 2005, n. 226”;
- DPR del 15 marzo 2010: Approvazione del Regolamento sul riordino dell’istruzione professionale di Stato (art. 64, comma 4, legge 133/08):

Considerata:

- la necessità di dare attuazione al sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale, nella cornice unitaria del sistema educativo nazionale e nell’ambito del quadro normativo vigente, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dell’autonomia delle istituzioni scolastiche;
- la necessità che le politiche sull’istruzione e sulla formazione debbano essere improntate ad una leale collaborazione interistituzionale e in raccordo tra i diversi livelli di governo in base al principio di sussidiarietà;
- l’esigenza di innalzare i livelli di istruzione e formazione di tutti i giovani, con riferimento agli obiettivi fissati dall’Unione europea;

## STIPULANO

### Art. 1 Finalità

1. Il presente accordo è finalizzato a conseguire progressivamente l’obiettivo del più ampio soddisfacimento della domanda di Istruzione e Formazione Professionale nel rispetto della libertà di scelta dei giovani e delle loro famiglie, in attuazione del diritto dovere all’istruzione e alla formazione fino a 18 anni.
2. Le parti si impegnano a realizzare i percorsi triennali secondo il modello organizzativo non integrato volto ad innalzare la qualità del servizio di istruzione e ad accrescere efficienza ed efficacia della spesa.

### Art. 2

#### Soggetti erogatore dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di secondo ciclo

1. Al fine di incentivare l’integrazione tra i sistemi, i percorsi di secondo ciclo del sistema di Istruzione e Formazione Professionale, nell’ambito della programmazione regionale, possono essere erogati dagli Istituti Professionali, nel rispetto dell’autonomia scolastica.



2. Per la realizzazione dei percorsi di cui al comma precedente agli Istituti Professionali l'organico viene assegnato in considerazione anche degli iscritti ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.

### Art. 3

#### Offerta di Istruzione e Formazione Professionale da parte degli Istituti Professionali

1. Gli Istituti professionali, nell'ambito della loro autonomia, possono erogare l'offerta di Istruzione e Formazione Professionale con riferimento all'Accordo siglato in Conferenza Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010 ad oggetto: "Primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27, co. 2 del D. Lgs 17 ottobre 2005, n. 226" e recepito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con Decreto del 29 maggio 2010.
2. I titoli di uscita sono quelli elencati nel Tabulato Regionale delle Qualifiche, delle Specializzazioni e degli Aggiornamenti della Regione Marche così come aggiornato dalla in coerenza con il Repertorio Nazionale delle figure professionali, che stabiliscono gli standard formativi minimi delle competenze tecnico-professionali.
3. L'offerta dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale si innesta sulle classi esistenti di Istruzione Professionale e le Istituzioni Scolastiche si avvalgono della quota di autonomia del 20% dei curricula, e degli spazi di flessibilità del primo biennio e del terzo anno dell'orario annuale delle lezioni previsti dal regolamento 15 marzo 2010 concernente "Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", mantenendo l'ordinamento dell'Istruzione professionale e operando un raccordo con gli Obiettivi specifici di apprendimento di qualifica, per l'acquisizione della qualifica di Istruzione e Formazione Professionale.
4. Per le classi di Istruzione e Formazione Professionale non vi è alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato. Essendo un intervento didattico e curricolare, gli insegnanti e la regolamentazione generale restano quelli per l'ordinamento di Istruzione Professionale.
5. La Regione Marche e l'Ufficio Scolastico regionale si fanno carico delle azioni di accompagnamento e formazione specifica per gli insegnanti di queste classi.
6. I costi per l'eventuale integrazione delle ore laboratoriali e degli esami di terzo anno per l'acquisizione della qualifica presso gli Istituti Professionali sono a carico del bilancio Regionale.

### Art. 4

#### Organico d'Istituto per gli Istituti Professionali

1. L'Ufficio Scolastico regionale, d'intesa con la Regione, definisce la quota della dotazione organica degli Istituti professionali per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale
2. La Regione, d'intesa con l'Ufficio Scolastico regionale, può adottare propri criteri di formazione delle classi e di assegnazione dei posti in organico in rapporto ad interventi





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

finalizzati all'integrazione, al contrasto della dispersione scolastica e alla valorizzazione di specificità territoriali.

3. Il numero di classi e la dotazione organica complessiva non verranno superati rispetto alle previsioni di cui al Piano programmatico di cui all'art. 64 co. 4 della L.133/08 e dei conseguenti regolamenti attuativi. Le classi di Istruzione e Formazione Professionale attivate negli Istituti Professionali di Stato avranno lo stesso monte ore, numero di studenti minimo e massimo, nonché organico complessivo delle rispettive classi di ordinamento statale di Istruzione professionale, nel rispetto della normativa nazionale vigente. A carico del bilancio dello Stato sarà indifferente se una classe seguirà l'ordinamento di Istruzione Professionale o di Istruzione e Formazione Professionale.
4. Le classi ad ordinamento di Istruzione e Formazione Professionale attivate negli Istituti Professionali avranno una definizione qualitativa dell'organico docente e tecnico coerente con gli standard formativi dei percorsi, la cui modalità di assegnazione è definita a livello territoriale in accordo tra Regione Marche e Ufficio Scolastico regionale, sulla base della tabella di corrispondenza tra gli ambiti formativi dei percorsi e le classi di abilitazione dei docenti.
5. Nell'ambito della programmazione territoriale, la Regione Marche, d'intesa con l'Ufficio Scolastico regionale, ha individuato i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale negli Istituti Professionali la cui attivazione è compatibile con le classi di abilitazione dei docenti disponibili, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, come da allegati n. 1 e 2 al presente Accordo.
6. I sistemi informativi del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca definiranno una codifica dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale per la loro corretta classificazione e monitoraggio nella base dati del Ministero stesso.

#### Art. 5

##### Contrattazione integrativa

1. L'intervento regionale nella contrattazione integrativa si espleta in raccordo con l'Ufficio Scolastico regionale, e comunque senza maggiori oneri a carico dello Stato e nel rispetto delle norme contrattuali previste dal Contratto Collettivo Nazionale riferito al personale della scuola, e quindi esplicitamente ed esclusivamente riferito ai soggetti ed agli ambiti della contrattazione decentrata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Art. 6

##### Strumenti

- 1 Per la realizzazione del presente Accordo al fine di garantire la continuità del servizio, la Regione Marche stipula un patto territoriale con le Province e l'Ufficio Scolastico regionale concernente:
  - a. Commissioni di esame;
  - b. Supporto tecnico amministrativo;
  - c. Condivisione delle informazioni, archivi e banche dati;
  - d. Coordinamento e monitoraggio;
  - e. Valutazione dei risultati.



**Art. 7**

**Programmazione dell'offerta formativa**

1. L'attivazione dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale seguirà la normale programmazione territoriale della rete scolastica, disciplinata dagli artt. 138 e 139 del D.Lgs. 112/98, con l'attivo coinvolgimento delle Province. La Regione predisporrà il Piano regionale della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali che prevede l'autorizzazione esplicita all'attivazione delle classi ad ordinamento di Istruzione e Formazione professionale, in considerazione anche della presenza di adeguati laboratori nelle Istituzioni Scolastiche o nei Centri per l'Impiego e da questi messi a disposizione senza alcun onere aggiuntivo per lo Stato e la Regione.

**Art. 8**

**Comitato di Coordinamento**

1. Per l'attuazione del presente Accordo è costituito un Comitato di Coordinamento presieduto dall'Assessore regionale e composto da rappresentanti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del Ministero delle Finanze, della Regione e delle Province.
2. Il funzionamento del Comitato di Coordinamento non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, li

**Ministero  
dell'Istruzione  
dell'Università e della Ricerca**

**Ministero  
delle Finanze**

**la Regione Marche**

*J*

*+*



Allegato C)

**Figure professionali relative alle qualifiche dei percorsi di istruzione e formazione professionale di durata triennale**

- 1- OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO
- 2- OPERATORE DELLE CALZATURE
- 3- OPERATORE DELLE PRODUZIONI CHIMICHE
- 4- OPERATORE EDILE
- 5- OPERATORE ELETTRICO
- 6- OPERATORE ELETTRONICO
- 7- OPERATORE GRAFICO
- 8- OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI
- 9- OPERATORE DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE
- 10- OPERATORE DEL LEGNO
- 11- OPERATORE DEL MONTAGGIO E DELLA MANUTENZIONE DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO
- 12- OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE
- 13- OPERATORE MECCANICO
- 14- OPERATORE DEL BENESSERE
- 15- OPERATORE DELLA RISTORAZIONE
- 16- OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA
- 17- OPERATORE AMMINISTRATIVO - SEGRETARIALE
- 18- OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA
- 19- OPERATORE DEI SISTEMI E DEI SERVIZI LOGISTICI
- 20- OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE
- 21- OPERATORE AGRICOLO



Allegato D)

**Figure professionali dei percorsi di istruzione e formazione  
professionale di durata quadriennale**

1. TECNICO EDILE
2. TECNICO ELETTRICO
3. TECNICO ELETTRONICO
4. TECNICO GRAFICO
5. TECNICO DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE
6. TECNICO DEL LEGNO
7. TECNICO RIPARATORE DI VEICOLI A MOTORE
8. TECNICO PER LA CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI  
AUTOMATIZZATI
9. TECNICO PER L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
10. TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI
11. TECNICO DEI SERVIZI DI SALA E BAR
12. TECNICO DEI SERVIZI DI IMPRESA
13. TECNICO COMMERCIALE DELLE VENDITE
14. TECNICO AGRICOLO
15. TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICO-SPORTIVA E DEL TEMPO  
LIBERO
16. TECNICO DELL'ABBIGLIAMENTO
17. TECNICO DELL'ACCONCIATURA
18. TECNICO DI CUCINA
19. TECNICO DI IMPIANTI TERMICI
20. TECNICO DEI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA
21. TECNICO DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE